COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

Via Parrocchia n°48 tel.0818411222 - pec: comune.mariglianella@asmepec.it

Ordinanza n° 871 del 20/10/2021

Oggetto: ordinanza per la regolamentazione delle modalità di raccolta di noci e di nocciole, atta a prevenire e scongiurare situazioni di rischio e/o pericolo per la salute pubblica e per gli edifici.

IL SINDACO

Premesso che:

La raccolta delle noci è enormemente agevolata dall'utilizzo di macchine semoventi concepite per la raccolta della frutta secca, che scuotendo la pianta fanno cadere i frutti, le quali, però, causano, spesso, enormi disagi alle civili abitazioni e ai capannoni agricoli che insistono nelle prossimità dei fondi interessati dalla raccolta;

la raccolta delle nocciole è enormemente agevolata dall'utilizzo di macchine automatizzate, quali soffiatori, macchine aspiratrici e vagliatrici, le quali, però, causano un'eccessiva produzione di polveri che, inevitabilmente disperse in aria, formano una fitta cappa irrespirabile che crea problema all'apparato respiratorio;

Rilevato che sul territorio sono presenti numerose piantagioni di noci e di nocciole;

Considerato che la coltura delle noci e delle nocciole costituisce una parte rilevante dell'attività agricola nel territorio di Mariglianella, si rende opportuno adottare una regolamentazione relativa al ciclo di raccolta delle noci e delle nocciole, atta a prevenire e scongiurare situazioni di rischio e/o pericolo e conciliando sia le esigenze dei cittadini proprietari di immobili che degli operatori del settore;

Visti gli art. 50 Comma 4 e art. 54 Comma 2 del Decreto Legislativo n° 267/2000, per le motivazioni di cui sopra;

DISPONE IL DIVIETO

1) Dell'utilizzo di macchine semoventi adibite allo scuotimento delle piante di noci ad una distanza inferiore a metri 200 dalle civili abitazioni e di qualsiasi altro edificio;

2) Dell'utilizzo di macchinari automatizzati per la raccolta delle nocciole, quali soffiatori, macchine aspiratrici e vagliatrici, ad una distanza inferiore a metri 150 dalle civili abitazioni e di qualsiasi altro edificio;

DISPONE

Che la violazione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500 prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

- Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni, in conformità di quanto disposto dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.

DISPONE, altresì

-che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mariglianella.

- La Polizia Locale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.

La presente viene trasmessa:

- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Brusciano (NA);
- al Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Marigliano (NA);
- all'ASL Napoli3SUD Distretto 48 Marigliano (NA);
- al Comandante della Polizia Municipale Sede;

Dalla Casa Comunale li 20/10/2021

COMUNE DI MARIGLIANELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

IL SINDACO
Dott. Arcangelo Russo